

Venerdì, 10 aprile 2020

Addendum CIRCOLARE 14.2020

## Addendum Circolare 14/2020 Provvedimenti a sostegno del lavoro

Il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali - ha esteso la platea dei dipendenti che possono avere accesso agli ammortizzatori sociali anche a quelli assunti successivamente alla data del 23.2.2020 (data convenzionale nella quale è stata identificato l'inizio dell'epidemia causata dalla diffusione del Coronavirus).

### **Estensione dei beneficiari dei trattamenti a sostegno del reddito**

L'articolo 41 (Disposizioni in materia di lavoro) estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del DL 18/2020 c.d. "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Ricordiamo che il DL 18/2020 all'art. 19 prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

L'articolo 22 disciplina la cassa integrazione in deroga, destinata ai datori di lavoro privati (anche agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) ai quali non si applicano le tutele in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione di questo strumento di integrazione salariale le imprese cui

non si applica la CIGO perché non rientranti nell'elenco di cui all'art. 10 del D.Lgs. 148/2015 nonché i datori di lavoro che occupano mediamente meno di cinque dipendenti e quindi non possono fruire del F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale).

Per entrambi gli strumenti di integrazione salariale, il DL 18/2020 prevedeva che ne potessero beneficiare i lavoratori già dipendenti alla data del 23.2.2020, non trovando applicazione il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione (requisito previsto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 148/2015 sia per la CIGO che l'assegno ordinario).

Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

---

*Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax &*



*Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.*

---

